

## STATUTO

### MICKY'S CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TOLFA RM S P 3/B KM  
19,300 0

Numero REA: RM - 1447033

Codice fiscale: 13436701000

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

#### Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 12-07-2017 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

STATUTO DELLA "MICKY'S CARE Societa' Cooperativa Sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita una società cooperativa denominata "MICKY'S CARE Societa' Cooperativa Sociale".

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal libro V - Titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Articolo 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Tolfa (RM) all'indirizzo risultante dall'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo 3 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4 - Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

La cooperativa ha lo scopo di ottenere, tramite la gestione, in forma associata e mutualistica da parte dei soci, dell'azienda alla quale conferiscono la propria attività di lavoro, continuità occupazionale lavorativa e la elevazione delle proprie condizioni materiali, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana in materia.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte di soci sono disciplinate da un apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze di legge, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci operatori.

Articolo 5 - Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico ed ai requisiti ed agli interessi dei soci, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci, ha per oggetto le seguenti attività::

- la prestazione di servizi socio- assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collettività;
- organizzazione e la prestazione di servizi presso impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani ed anziani;
- la progettazione, organizzazione e gestione di centri diurni, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno ed

All "B" al  
rep.  
4136/2726

all'innalzamento della qualità della vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà;

- la gestione dei servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono in strutture quali residenze sanitarie, centri per minori;
- la gestione e l'organizzazione di servizi specialistici quali attività infermieristiche, fisioterapiche e psicologiche;
- l'organizzazione di congressi, mostre, riunioni, manifestazioni e fiere.

Per il raggiungimento dello scopo sociale potranno essere utilizzati personale, impianti e complessi aziendali sia propri che di terzi. A tal scopo la società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari, immobiliari, bancarie e di garanzie anche ipotecarie inerenti a tale scopo; potrà inoltre assumere compartecipazioni ed interessenze in altre società con analoghe finalità al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale. Il tutto purchè non costituisca attività con carattere prevalente rispetto a quella propria dell'oggetto sociale e non sia rivolta al pubblico nel rispetto e nell'osservanza delle leggi 1 (uno) e 197 (centonovantasette) del 1991 e del D.L. n.385/93 e successive modifiche ed integrazioni.

### TITOLO III

#### SOCI

##### Articolo 6 - Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere soci anche coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, per l'attività svolta, siano ritenuti utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

E' fatto divieto ai soci di essere iscritti a cooperative concorrenti che perseguono identici scopi sociali senza espresso consenso dell'Organo Amministrativo, e di prestare lavoro subordinato a favore di terzi.

Il socio con l'adesione alla cooperativa si obbliga per l'intera durata del rapporto sociale a svolgere attività lavorativa nell'azienda sociale. Detto ulteriore rapporto di lavoro è disciplinato dal regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 della L. 142/2001 ed è instaurato in forma di lavoro subordinato o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

##### Articolo 7 - Soci speciali

E' consentita l'ammissione a socio, di elementi tecnici ed amministrativi, in numero non superiore a quello previsto per legge, per il buon funzionamento della Società Cooperativa e ritenuti necessari dall'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla precedente lettera a), l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla precedente lettera b), l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota e l'eventuale sovrapprezzo che il socio speciale deve sottoscrivere e versare al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 18, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può

deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

#### Articolo 8 - Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo specificando:

- 1) se persona fisica: l'indicazione dei propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita), il codice fiscale, la propria residenza e il proprio domicilio, la cittadinanza; se persona giuridica, ove sia ammesso: l'indicazione della propria denominazione, sede, oggetto sociale, compagine sociale e di chi abbia funzioni amministrative;
- 2) l'indicazione della attività svolta e delle competenze specifiche in materia professionale, anche utilizzando dati curriculari, in relazione ai requisiti richiesti dallo Statuto e dai regolamenti interni;
- 3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere che non potrà comunque essere inferiore al valore nominale di una quota né superiore ai limiti di legge;
- 4) l'impegno, per i soci interessati a prestare attività lavorativa, a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento interno conforme alle leggi vigenti sulla cooperazione.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di voler accettare ed osservare il presente statuto in ogni sua parte, i deliberati degli organi amministrativi legalmente adottati, e gli eventuali regolamenti interni.

L'Organo Amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, e ne dà in ogni caso comunicazione all'interessato.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Trascorso il termine di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda, senza che vi sia decisione alcuna al riguardo, la domanda si intende respinta.

In tal caso, come in quello di espressa reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il mancato pronunciamento sulla domanda o il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.

Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dallo spirare del termine massimo per la risposta o dalla comunicazione della reiezione.

#### Articolo 9 - Doveri dei soci

I soci sono obbligati:

- a) al versamento, entro i termini richiesti dall'organo amministrativo:
  - della quota sottoscritta;
  - del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni

legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

#### Articolo 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde, oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino la perdita della qualità di socio ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Cooperativa.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

#### Articolo 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro (subordinato, autonomo o di altra natura, instaurato tra la cooperativa e i soci), sia cessato per qualunque motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società, presso la sede.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Cooperativa.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Cooperativa, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio

Il recesso, a tutti gli effetti sociali, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

#### Articolo 12 - Esclusione

Oltre che nei casi di legge, l'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa senza specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
- d) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento così come definito dall'art. 1455 codice civile;

- e) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- f) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.
- g) abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- h) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
- i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- l) abbia fornito informazioni false o mendaci circa il possesso di qualità personali e/o professionali.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo decorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

#### Articolo 13 - Morte del socio

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel successivo articolo 14, allo scadere dei centoottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, un atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi siano gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno nominare un rappresentante comune, mediante procura speciale da comunicare alla società con raccomandata A.R. entro 6 mesi dall'avvenuto decesso o nel minor termine previsto da norme di legge o da specifica motivata richiesta della società. In caso di difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio defunto. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

#### Articolo 14 - Rimborso delle quote

Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate ed eventualmente rivalutate oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario.

Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio; la domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata; le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di 5 (cinque) anni saranno devolute a riserva statutaria.

Per la determinazione del valore della quota del socio uscente dovrà essere rispettato il criterio della non lucratività.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde entro i limiti di legge, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la Cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

#### TITOLO IV

### CAPITALE SOCIALE - PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE

#### Articolo 15 - Capitale sociale

Il capitale sociale è illimitato e variabile ed è formato da quote del valore nominale di euro 700,00 (settecento virgola zero zero) ciascuna.

In nessun caso un socio può possedere quote della Cooperativa il cui importo globale superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Non sarà corrisposto alcun dividendo od interesse sull'importo sottoscritto e versato dal socio come quote sociali, in misura superiore a quanto previsto dalla legge, in materia di mutualità prevalente.

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Cooperativa, senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne notizia all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'Organo Amministrativo deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che la stesso abbia i requisiti previsti per l'ammissione.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo Amministrativo deve motivare la relativa delibera e darne comunicazione entro 60 (sessanta) giorni al socio interessato

#### Articolo 16 - Patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di gestione destinati a norma di legge;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- d) da ogni altro fondo di riserva statutario costituito a qualsiasi titolo a garanzia dell'attuazione degli scopi mutualistici e di solidarietà della Cooperativa, cui saranno destinate le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci defunti;
- e) dai beni mobili e immobili di proprietà della cooperativa anche provenienti da liberalità, lasciti o contributi sotto qualsiasi forma fatti a favore della Cooperativa.

Le riserve, comunque costituite, sono indivisibili e non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della cooperativa né all'atto del suo scioglimento

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

#### Articolo 17 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio dal quale dovrà risultare con chiarezza lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto Economico della gestione, formato con criteri di oculata prudenza e secondo le disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'Organo Amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni e sull'assegnazione degli utili netti d'esercizio, destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, in misura non inferiore al minimo di legge;
- c) alla riserva statutaria indivisibile, costituita ai fini mutualistici e di solidarietà della Cooperativa;
- d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo previsto dalla legge.

La relazione al Bilancio, che deve essere compilata dagli amministratori, dovrà contenere tutte le valutazioni e tutti i dati richiesti dall'art. 2428 del codice civile.

#### Articolo 18 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e delle disposizioni del presente Statuto.

Il criterio di imputazione delle somme che la Cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute.

### TITOLO V

#### ORGANI SOCIALI

##### Articolo 19 - Organi

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione; c) l'organo di Controllo, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

##### Articolo 20 - Assemblea dei soci

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, e-mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e l'Organo di Controllo effettivi e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### Articolo 21 - Decisioni dell'assemblea

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) nomina i liquidatori e delibera circa i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 4) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio ove nominati;
- 5) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 6) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

7) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori. Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo (ove esistente), o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo senza ritardo.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

L'Assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che nei casi di cui all'art. 2479 numeri 4 e 5 c.c. nonché per deliberare sullo scioglimento della Cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà comunque sempre con scrutinio palese.

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di sette soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza, da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta.

Per i soci speciali si applica l'articolo 7 del presente statuto.

#### Articolo 22 - Organo amministrativo

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, con decisione in sede di nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dell'assemblea che li nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o rinuncia ovvero per il periodo stabilito all'atto della loro nomina da parte dell'Assemblea e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili a norma di legge.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo nei limiti previsti dalla legge.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza.

dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'Organo Amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

#### Articolo 23 - Rappresentanza e firma sociale

La rappresentanza e la firma sociale spettano all'amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero agli amministratori delegati nei limiti della delega.

L'Organo Amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### Articolo 24 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla legge o qualora lo deliberi l'Assemblea sarà nominato un organo di controllo contabile monocratico o collegiale al quale saranno affidate le funzioni di controllo e/o di revisione a seconda di quanto di volta in volta determinato in sede di nomina nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 2477 c.c. e dalle norme in materia di controllo e revisione contabile. In caso di nomina di un organo di controllo collegiale, per la composizione e il funzionamento si applicano le norme dettate in tema di società per azioni.

### TITOLO VI

#### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

##### Articolo 25 - Regolamento interno

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa potrà essere disciplinato da un Regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea.

##### Articolo 26 - Mutualità prevalente

La cooperativa è a mutualità prevalente ed è obbligata al rispetto delle norme previste dalla legge in materia.

Essa sarà iscritta nel relativo Albo a norma e termini di legge.

##### Articolo 27 - Scioglimento della cooperativa

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

##### Articolo 28 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente

rivalutato;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Articolo 29 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Articolo 30

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati

F.to Maria LA SCALA

F.to Paola GERVASIO NOTAIO